



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 243

Valenza, 14 ottobre 2021

di impegno di spesa
imp. 283/2021 cap. 25011 € 11.419,20

Oggetto

Deliberazione di Consiglio n. 50/2021. Costituzione in giudizio innanzi al TAR Piemonte a seguito di ricorso del Comune di Saluggia (VC) per l'annullamento della deliberazione di Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese n. 30/2021 e altri atti. Impegno e liquidazione di spesa per incarico all'avvocato tributarista Paolo Giambra. Cap. 25011. C.I.G. Z9E3374CEE.

Vista la legge regionale del 27 marzo 2019, n. 11 "Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)" ai sensi della quale le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese con sede in Moncalieri – Corso Trieste 98 – sono confluite in quelle dell'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, dando origine all'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese e che tale termine, inizialmente previsto per il 1° luglio 2020, è stato prorogato dall'articolo 7 della successiva legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 "Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali", al 1° gennaio 2021;

visto il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte presentato dal Comune di Saluggia (VC), nella persona del Sindaco *pro tempore* rappresentato e difeso dal prof. Roberto Cavallo Perin del Foro di Torino, per l'annullamento della deliberazione di Consiglio n. 30 del 21 maggio 2021 e altri atti connessi, pervenuto all'Ente-Parco il 29 luglio 2021 (prot. 3581/2021);

dato atto che nonostante la convenzione sottoscritta con l'Avvocatura regionale, per la collaborazione tra la Regione e i suoi enti strumentali in caso di controversie con soggetti terzi, la Regione Piemonte ha ritenuto di non poter assumere la difesa dell'Ente-Parco per il ricorso in oggetto, come risulta dalla nota prot. 4238 del 21/9/2021;

dato atto che occorre provvedere alla costituzione in giudizio presso il TAR Piemonte e al deposito delle memorie difensive dell'Ente-Parco;

vista la nota pervenuta l'8/10/2021 (prot. 4532/2021) con la quale l'avvocato tributarista dott. Paolo Giambra di Torino ha presentato il preventivo dell'onorario per la causa in oggetto, corrispondente alla somma di € 9.000,00 oltre cassa previdenza e IVA, per un ammontare complessivo di € 11.419,20 oneri inclusi;

ritenuto che ai sensi del D.lgs. 50/2016, in particolare con riferimento all'art. 17, tale affidamento, rientri fra quelli elencati al comma 1, lettera d) del medesimo articolo, in quanto incarico fiduciario di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea, e pertanto fra quelli esclusi dall'applicazione del nuovo codice dei contratti;

rilevato che, nel caso di affidamento di contratti pubblici esclusi dall'operatività del nuovo codice degli appalti D.lgs. 50/2017, questo prevede, per tali tipologie di contratti, che siano comunque rispettati i principi di cui all'art. 4 del codice stesso;

vista la deliberazione di Consiglio n. 50 del 7 ottobre 2021 avente ad oggetto: "*Conferimento di un incarico di assistenza legale a seguito del ricorso avanti il TAR Piemonte proposto dal Comune di Saluggia contro l'Ente-Parco*" per l'attivazione dell'incarico in oggetto;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.);

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art 58 della L.R. n. 19 del 29/6/2009 (e s.m.i.) "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R;

visto l'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, che estende a tutte le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di utilizzare il MePA per acquisti d'importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento UE n. 1336/2013 della Commissione del 13/12/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 14/12/2013;

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

vista la Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) e s.m.i.;

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell'Ente-Parco con propria deliberazione n. 45 del 16/7/2021;

DETERMINA

di conferire incarico al dott. Paolo Giambra – Avvocato Tributarista di Torino, via Principe Tommaso n. 49, [REDACTED] e Partita IVA 06777310019 per la costituzione in giudizio d'innanzi al TAR Piemonte, a seguito di ricorso del Comune di Saluggia (VC) per l'annullamento della deliberazione di Consiglio dell'Ente-Parco n. 30 del 21/5/2021 e altri atti, secondo il preventivo pervenuto al protocollo dell'Ente n. 4532 dell'8/10/2021;

di impegnare la somma complessiva di € 11.419,20 cassa previdenza e oneri fiscali compresi, a favore dell'avvocato Paolo Giambra, dando atto che la stessa sarà imputata al bilancio dell'anno 2021, sul capitolo 25011 "*Prestazioni professionali specialistiche*" che presenta la necessaria capienza, e di liquidare la stessa somma secondo le tempistiche contenute nel preventivo fornito;

di dare atto che la presente prestazione avverrà su emissione e invio della fattura sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco UFKPX0 in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 (e s.m.i.);

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità contabile;

di autorizzare la liquidazione delle spese suddette dietro presentazione di idonea documentazione contabile e fiscale, previa attestazione di conformità all'ordinazione o disposizione normativa da parte dei funzionari incaricati dell'Ente.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopopiemontese.it

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Visto in ordine alla regolarità contabile

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Allegato: bozza contratto

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO**

.....

.....

Valenza,